

CENTRO DI STUDI ROMANISTICI VINCENZO ARANGIO-RUIZ

OPVSCVLA

V

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II



OPVSCVLA

a cura del Dott. Alessandro Adamo

Con il presente incontro prosegue la serie "Giusromanisti in prima linea", inaugurata il mese scorso con la Dr. Isabella Piro dell'Università (Facoltà di Giurisprudenza) di Catanzaro. Non sto a ripetere il contenuto e la finalità dell'iniziativa.

Protagonista oggi: la giovane studiosa ungherese Orsolya Péter. Presentatore il Collega Settimio di Salvo.

Il Centro Arangio-Ruiz ha sempre avuto la vocazione ad aprirsi ai giovani, ed in particolare ai giovani d'altri Paesi meno fortunati dell'Italia quanto a strutture accademiche di studi giusromanistici. È quindi molto lieto di poter ospitare la Péter.

Allieva del Professor János Zlinszky (ordinario di Diritto romano, attualmente giudice della Corte costituzionale magiara), pur giovanissima, è 'associata', con affidamento dell'insegnamento di Diritto romano, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Miskolc. Non è la prima volta che viene in Italia, per studiarvi, prediligendo, e le siamo grati, Napoli. Ma la sua formazione scientifica ha attinto anche in Germania.

Le sue ricerche hanno a tema la persona umana (dal concepimento alla nascita) nell'esperienza giuridica romana: ha già pubblicato saggi in merito, oltre che su riviste del suo Paese, in SDHI. ed in RIDA. Ora attende alla stesura finale della monografia che, presentata entro il maggio di quest'anno all'Accademia delle Scienze ungherese, le varrà il Ph.D.

Ci parlerà, cosa che apprezziamo moltissimo, nella nostra lingua.

Ha anticipato che, anche per ciò, sarà breve. Le rispondiamo con Karl Kraus che solo "quando non si sa scrivere, un romanzo riesce più facile di un aforisma".

Ella non sa che proprio in questi giorni il Centro di studi romanistici Vincenzo Arangio-Ruiz - così denominato per iniziativa di Francesco De Martino -, diretto ab initio da Antonio Guarino, compie trent'anni: il decreto del Presidente della Repubblica che lo ufficializzava, sulla base della Scuola di perfezionamento voluta da Mario Lauria, reca la data del 12 marzo 1965 e fu pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 106 del 22 aprile 1965.

Credo che circostanza più fortunata, per lei, non potesse capitare. L'essere protagonista, oggi, in una struttura che richiama il nome di un sì venerato romanista, con l'auspicio di tutti i nostri Maestri napoletani, in occasione della ricorrenza del suo terzo decennio di attività.

La circostanza le sia di augurio.

Napoli, 6 marzo 1995

Vincenzo Giuffrè

Giusromanisti in prima linea

Orsolya Màrta Pèter

Settimio Di Salvo

Ringrazio Enzo Giuffrè di avermi introdotto. Devo dire che non ho titolo per presentare il tema di oggi, perché non ho compiuto ricerche specifiche in un campo così affascinante e così insolito nei nostri studi.

Tutti noi, nelle prime lezioni sui soggetti giuridici, facciamo cenno ai *monstra vel prodigia*, magari con qualche battuta scherzosa per gli studenti, ad esempio sul fatto che, ai fini del *ius liberorum*, se un uomo ed una donna ce l'avessero messa tutta, pazienza se poi nasceva un ragazzino deforme.

Ma credo che, al di là di queste poche frasi che inseriamo nei nostri corsi istituzionali, e sotto il limitato angolo prospettico del diritto privato delle persone fisiche, poco sapevamo tutti in questo campo. Io ho il privilegio di saperne qualche cosa in più soltanto perché, essendo stato invitato dall'amico Giuffrè a fare una breve presentazione al libro della collega Pèter, ho avuto la ventura gradevolissima di poterla incontrare e di scambiare con lei una trentina di minuti di chiacchiere su questa tematica.

Una tematica che si sottolinea, per l'apporto metodologico, sotto due o tre prospettive.

La prima è certamente l'interdisciplinarietà, nel senso che accanto al *proprium* del giurista, che non può mai essere sottaciuto e tanto meno messo da parte, vi è un profilo che attiene ad aspetti genetici, ad aspetti di storia della medicina, non a caso rilevati da qualche collega di altra facoltà, di facoltà medica, che è intervenuto stasera, attratto proprio da questi profili diversi da quelli che sono dei giuristi.

Il secondo profilo è quello della storicizzazione, usuale nei nostri studi: ma questa materia è stata sempre trattata, come ha sottolineato la collega Pèter, sotto un angolo piuttosto angusto, e sopra tutto appiattito in ordine al problema della soggettività-non soggettività giuridica - o quanto meno solo ai fini del *ius liberorum* -, laddove il problema è infinitamente più ampio nelle diverse epoche storiche.

La collega Pèter, appunto, lamenta la scarsa storicizzazione della tematica, forse perché essa attiene, in larga parte, a profili di *ius sacrum* - e, in parte, anche di *ius publicum* - e quindi a momenti che solo in età preclassica avanzata ricevono una giuridicizzazione nell'ambito

del diritto privato. La tematica scaturisce dall'esame di fonti abbastanza insolite. Sentirete di casi molto particolari di deformità che si sono verificati nel mondo romano. Insomma, è un tipo di indagine vissuta sulle fonti, con un notevole entusiasmo da parte della nostra collega, la quale - se avesse potuto - posso immaginare che volentieri sarebbe andata a visitare questi bambini deformi romani, allo stesso modo di Flaubert, che, dovendo scrivere *Salammbô*, lasciò l'eremo di Croisset per recarsi nei posti che avrebbe descritto. La nostra collega, non potendo fare ciò, si è limitata alle fonti, a parte la singolarità della copertina del testo che ha distribuito. Ascoltatela con attenzione: ad un certo punto si soffermerà sul punto di approdo, sul *proprium*, di noi giuristi, ossia sulle concettualizzazioni della giurisprudenza dei Severi in modo particolare, ma anche su altre fonti della compilazione giustiniana.

Io non vorrei aggiungere altro, se non che il tema è insolito nei nostri studi, ed apre visuali più ampie rispetto al momento esclusivamente giuridico, ma viene sentito appunto e vissuto nella prospettiva di una storia del diritto.

Orsolya Márta Pèter

Il discorso che segue non sarà "tradizionale" in alcun senso.

Già il tema da me scelto è abbastanza particolare. Inoltre, nel trattare quest'argomento poco consueto, non seguirò il metodo dell'esegesi testuale. Né intendo concentrarmi solo su frammenti del Digesto. Non tenterò neppure di ricostruire il quadro giuridico probabilmente vigente in un dato momento storico. Con questo mio contributo desidero invece soffermarmi su certi cambiamenti e certe tendenze quasi 'inspiegabili' che si manifestano, nel corso dei secoli, nell'approccio del pensiero romano verso gli esseri umani poco fortunati, che nascono con una più o meno grave malformazione corporea. In altre parole, tenterò di descrivervi il fenomeno nel suo divenire. In questo tentativo, poi, non mi limiterò ai temi strettamente giusromanistici.

La problematica degli esseri umani malformati non si pone esclusivamente in chiave di quesito giuridico nemmeno nell'antichità. Le fonti a nostra disposizione sono relativamente abbondanti, ma, allo stesso tempo, presentano una grande ricchezza tipologica. Sono particolarmente utili squarci di opere letterarie (come testi eruditi e poetici), di storiografia e filosofia, o delle c.d. scienze esatte (ad es., medicina e storia naturale); ma contribuiscono all'argomento anche l'epigrafia e le c.d. belle arti. Per poter interpretare quest'insieme di fonti in maniera adatta, si devono chiamare in causa la filologia classica, la storia della religione, l'antropologia giuridica e così via. È richiesta, insomma, la presenza di una metodologia complessa ed interdisciplinare.

Molte delle mie osservazioni e deduzioni dovranno essere intese "tra virgolette": non ho l'intenzione di rivendicare alcun valore assoluto ai miei piccoli risultati. Potrebbero essere frutto di falsi problemi, di false letture o di false interpretazioni. Avete tutto il "diritto di dubitare" di ciò che vi racconterò.

Il problema dello *status* giuridico dei *monstra* nel diritto romano - benché non abbia mai occupato una posizione di prima linea fra i suoi quesiti - è noto alla giusromanistica moderna. Importanti studiosi hanno già analizzato le poche fonti giuridiche provenienti dal Digesto, fin nei più sottili dettagli, ma prevalentemente dal punto di vista dogmatico. Non si sono però fermati a trattare il fenomeno nel suo sviluppo e mutamento durante le varie epoche della storia romana.

Invece, in base alle fonti a nostra disposizione, è da considerare verosimile la presunzione che precetti giuridici concernenti i *monstra* siano presenti nel pensiero romano dagli inizi leggendari fino all'epoca bizantina; allo stesso tempo - a mio parere - la concezione generale relativa agli esseri mostruosi (o, se si preferisce, il cosiddetto approccio "ideologico" che sta dietro le varie regole, costituendo il loro sfondo generale) subisce cambiamenti molto importanti e (apparentemente) inspiegabili nel lungo arco di tempo che va dalle "leges regiae" alla compilazione di Giustiniano.

Mettendo da parte le discussioni sul valore della tradizione sulle "leges regiae", l'antichità delle prime regole in tema di *monstra* sembra essere comunque confermata da alcune (non numerose) fonti.

Secondo la testimonianza di alcuni *auctores*, le prime regole che riguardano i *monstra* dovrebbero risalire addirittura al regno di Romolo.

Come ci tramanda Dionigi d'Alicarnasso (*Antiquitates Romanae* 2.15.2), Romolo "innanzitutto fissò l'obbligo agli abitanti di allevare tutti i figli maschi e le primogenite delle femmine, inoltre di non sopprimere nessun nato al di sotto dei tre anni, a meno che non fosse storpio oppure anormale già alla nascita. Non impedì che questi ultimi venissero esposti purché, avendoli prima presentati a cinque persone che risiedevano vicino, anch'essi dessero parere conforme" (traduzione di Floriana Cantarelli).

Un altro accenno si trova in un'opera a cui la romanistica moderna attribuisce tradizionalmente maggiore attendibilità. Nel *De legibus* di Cicerone (3.8.19.), parlando del potere dei tribuni della plebe, uno dei personaggi osserva che "*deinde cum esset cito necatus tamquam ex duodecim tabulis insignis ad deformitatem puer, brevi tempore nescio quo pacto recreatus multoque taetrius et foedrior renatus est*" ("Ma dopo, essendo stato soppresso ben presto, come, secondo il disposto delle Dodici tavole, un bambino eccessivamente deforme, in breve, e non so come, fu ristabilita e rinacque molto più deforme e ripugnante di prima": trad. di Leonardo Ferrero e Nevio Zorzetti).

Come vediamo, per quanto riguarda le origini della regolamentazione giuridica concernente gli esseri umani malformati, la documentazione (o, per meglio dire, il numero delle fonti a noi pervenute) è tutt'altro che abbondante. Però questi brevi passi pongono non pochi problemi. Prima di tutto, chi sono esattamente i *monstra* di cui parlano le fonti? E perché la constatazione della nascita di un *monstrum* richiede delle procedure particolari? Perché la

presunta assistenza dei vicini? Perché devono essere "*cito necati*" i figli malformati?

Le testimonianze di carattere prevalentemente giuridico sono avare: ma la 'taciturnità' delle fonti si limita a questa sfera. Se si estende l'ambito di lettura, altre branche della letteratura romana ci offrono invece passi in abbondanza, per quanto riguarda *monstra* e *prodigia* umani.

È da sottolineare subito, però, che il contesto in cui vengono menzionati fenomeni del genere è estraneo all'ambito giurisprudenziale in senso stretto. Si tratta di annotazioni cronachistiche di avvenimenti sovranaturali, manifestatisi entro i confini di Roma, ai quali venne attribuita un'importanza straordinaria. Tali avvenimenti furono registrati con molta probabilità *ex officio* dai pontefici; successivamente, annalisti come Livio o Tacito, fra altri, utilizzarono come fonte d'informazione tali registrazioni.

Per la cronologia degli avvenimenti è da considerare come fonte importante (benché di origine incerta e valore assai controverso), la compilazioncella di Giulio Ossequente (autore presumibilmente attivo nel IV secolo d.C.) intitolata "*De prodigiis*". Il 'volumetto' si basa in primo luogo sull'informazione contenuta nei *Libri ab Urbe condita* di Livio. Nell'elenco di Ossequente, che ha le sue radici probabilmente in un'antica e radicata tradizione romana, oltre a fenomeni straordinari e mai visti della Natura (ad es., pioggia di sassi o di sangue, strani effetti acustici come tuoni a ciel sereno, nascita di animali del tipo di pecore a due teste, ecc.), si rinviene la prima annotazione della nascita di un essere umano malformato, risalente all'anno 547 *ab Urbe condita*, cioè al 209 avanti Cristo: "*Sinuessae natus infans ambiguo inter marem ac feminam sexu*". Questo primo esempio è seguito da una lunga e ricca enumerazione di fenomeni dello stesso genere. Ad es., nel 200 a.C., "*in Sabinis incertus infans natus, masculus an femina esset*". I casi d'ermafroditismo si manifestano, ancora, negli anni 186, 142, 134, 122, ecc., fino al 92 a.C. Altrettanto numerosi i casi di bambini deformati: nel 163 a.C. "*Priverni puella sine manu nata et pueri quadrupes et quadrumanes nati*"; nel 128 a.C. "*Frusinone ex ancilla puer biceps natus*", e così via, fino all'ultima annotazione di Ossequente, 92 a.C., "*puer ex ancilla natus sine foramine naturae*".

Le note di Ossequente stesso sono interrotte a questo punto perché manca il resto del manoscritto originale, ma - come vedremo - le annotazioni di tali nascite non scompaiono dalla letteratura romana.

Come risulta dalle fonti, le malformazioni umane valutate come anomale presentano una notevole ricchezza morfologica. I fenomeni che oggi chiameremmo anomalie genetiche (ad es.: la mancanza di un membro del corpo, prevalentemente un piede o una mano; l'effetto 'gemelli siamesi', cioè bambini con due teste e quattro mani, ecc.; infine il fenomeno dell'ermafroditismo) rientrano nella più ampia categoria delle anomalie naturali che per un lungo periodo vennero considerate nel pensiero romano come "miraculum", "omen", "monstrum", "portentum", "ostentum", "prodigium". La terminologia usata dalle fonti è varia, e molti *auctores* aspirano a definire l'esatto significato di ciascuna parola. Così "Varro sane haec ita definit: ostentum, quod aliquid hominibus ostendit; portentum, quod aliquid futurum portendit; prodigium, quid porro dirigit; miraculum, quod mirum est; monstrum, quod monet" ('Varrone definisce rettamente tutto ciò: l'"ostentum" ostenta qualcosa agli uomini, il "portentum" porta qualcosa nel futuro; il "prodigium" dirige verso il futuro, il "miraculum" è da guardare con ammirazione; il "monstrum", avverte, predice).

La definizione, collegata al nome di Varrone, è riportata fra altri da Servio, *ad Aen.* 3.366, poi anche da scrittori cristiani come Isidoro di Siviglia (*Etym.* 11.3.1-2) e Sant'Agostino (*De civ. Dei* 21.8). Ma l'approccio varroniano si riflette praticamente nella stessa forma in quasi tutte le opere della tarda latinità: in Festo, Nonio Marcello, Probo e Cornelio Frontone.

Le espressioni sono tante, e la loro precisa valenza significativa è di volta in volta problematica. Come osserva Servio, tali espressioni "modico fine discernuntur, sed confuse pro se plerumque ponuntur."

Mettendo da parte il problema dell'etimologia dei vari termini che i Romani usano per descrivere certi strani fenomeni naturali, il punto cruciale sembra essere che, dietro la multiforme terminologia, si nasconde in realtà un unico fenomeno. Gli avvenimenti "contra Naturam" - tra i quali si trovano anche le nascite anomale - nell'antichissimo pensiero romano vengono considerati quale rottura della "pax deorum", come segno dell'ira dei dèi verso l'umanità. Con le parole di Raymond Bloch: "Le malformazioni umane sono temute, sia che si tratti di casi di ermafroditismo, sia di bambini mostruosi. Qui la natura sembra trasgredire le leggi biologiche, per il solo scopo di manifestare le più gravi minacce divine" (traduzione di Lucio Chiavarelli). In questa sede è impossibile (e sarebbe forse anche superfluo) trattare in dettaglio i rapporti fra Stato e culto pubblico in Roma antica. In sintesi, basti confermare (e sono difatti

numerossime le fonti che confortano questo approccio) che nel pensiero romano la *pax deorum*, cioè il rapporto armonico e sereno fra terrestri e celesti, gioca un ruolo centrale nel perdurante benessere dell'intera comunità.

Da qui la (relativa) mancanza di fonti giuridiche arcaiche e preclassiche. Per un lungo periodo, la problematica dei *monstra* umani permane essenzialmente estranea alla sfera di competenza del diritto romano, cioè del *ius civile* 'profano'. Il problema nodale, per i Romani, in età arcaica e repubblicana, non sta nel fornire risposta alla domanda se un essere umano malformato abbia capacità giuridica o meno; se possa essere considerato "persona" oppure no. La nascita di un *monstrum* o *prodigium* è valutata invece, innanzitutto e principalmente, come segno dell'ira divina che mette in pericolo l'esistenza stessa della società.

A questo punto però si pone una domanda: se - come si ricava da svariate fonti - la nascita di un *monstrum* è un avvenimento al di là della sfera di competenza del *ius civile*, come si conciliano con questa circostanza i due frammenti sopra citati, che sembrano far chiaramente accenno ad una rilevanza giuridica in epoche, leggendariamente rivissute forse, ma raccontate comunque con un fondamento di realtà?

Appoggiandomi a numerose fonti letterarie (che non possono esser riferite in questa sede), sono incline a fornire la seguente risposta. Il timore spontaneo del mai visto, dell'insolito, dell'inspiegabile, insieme ai 'germogli' della divinazione (la curiosità ed il desiderio di capire ed interpretare tali segni) sono già presenti nell'arcaica comunità romana, però senza alcun sistema. La scienza della divinazione in forma sviluppata, sistemata ed approfondita, viene da un altro mondo: quello degli Etruschi. Scrive Plutarco (*Romulus* 11): "Romolo... attese alla costruzione della città. Per prima cosa chiamò dall'Etruria degli esperti, che gli spiegarono e insegnarono minutamente il cerimoniale prescritto dai testi sacri come se si trattasse di un rito magico" (traduzione di Carlo Carena). L'arte della divinazione come scienza tipicamente etrusca, come l'onnipresenza degli indovini etruschi sono un fatto storico riconfermato da numerosissimi dati. Il 'monopolio del potere divinatorio' però si ha in un particolare periodo storico. Essendo iniziate le guerre fra Cartagine e Roma, da parte di quest'ultima si

presenta la necessità di trovare alleati in Italia. Roma ottiene l'alleanza dell'Etruria in cambio di qualche concessione in fatto di poteri. Una di queste è costituita dalla partecipazione al culto dello Stato (che finisce per divenire monopolio dello stesso e porta con sé, in maniera indiretta ma efficace, la partecipazione all'esercizio del sommo potere statale).

La cosiddetta 'legge di Romolo', citata sopra, forse rispecchia uno stadio pre-etrusco nello sviluppo dello *status* degli esseri umani malformati. È già presente la voglia di respingere tali creature. Alla procedura della loro eliminazione è però estraneo un sistema di riti religiosi. Tramite il consiglio dei vicini, le norme sembrano richiedere piuttosto l'assistenza, in qualche modo, della popolazione afflitta dall'evento sfortunato e sgradevole. Il che, forse, aveva una valenza latamente giuridica: chiedere assistenza o appoggio ai vicini, ai cittadini presenti nel momento del fatto, è, difatti, pratica comune nell'arcaico diritto romano (basti far cenno all'"*endoploratio*" e all'"*obvagulatio*").

Il frammento ciceroniano - benché in linea di principio appaia inserirsi in questo contesto - solleva però più di un problema. È infatti inconsueto che Cicerone - il quale nelle sue opere cita spesso e volentieri le XII tavole - si riferisca ad una disposizione importante delle *leges duodecim tabularum* in maniera così fugace, ed a proposito di un argomento che nulla ha a che fare con la *patria potestas* o la famiglia, mentre la regola non è menzionata in contesti in cui l'Arpinate si sofferma in maniera più approfondita su temi analoghi, come ad esempio nel *De officiis*. È da considerare la possibilità che Cicerone, volendo sottolineare l'importanza dell'eliminazione del 'mostruoso', la necessità di estirparlo dall'ambiente sano, citi una vecchia usanza attribuendola (in modo che non gli è insolito) alle XII tavole, "*ad maiorem legis gloriam*".

Soltanto in periodi successivi i *monstra* (prima di tutto gli ermafroditi) vengono eliminati tramite cerimonie religiose molto particolari, con grande probabilità di origine etrusca: vengono bruciati vivi o gettati in mare, perché non infestino la Madre-terra, fonte principale di fecondità, e in seguito il *populus Romanus* offre un'espiazione agli dei irati (Liv. 27.37.4-15). Come abbiamo visto, in Roma antica l'interpretazione dei presagi e la loro espiazione gio-

cano un ruolo importante nel culto dello Stato. I presunti fenomeni prodigiosi erano annunciati ai consoli, i quali riferivano gli avvenimenti *ad Senatum*, e il senato, valutata l'informazione, e, ove ne ravvisasse la necessità, consultati i sacerdoti ed eventualmente i libri sibillini, prendeva le opportune misure per l'*expiatio*.

L'elenco di Giulio Ossequente s'interrompe all'anno 92 a.C., ma gli accenni alla nascita di *monstra* non scompaiono dalle fonti. Ad esempio, Tacito, riferendosi agli anni 54 e 64 dopo Cristo, non manca di annotare i seguenti accadimenti: "Sotto il consolato di Marco Asinio e di Manio Acilio, frequenti prodigi fecero presagire imminente un mutamento funesto nello Stato. Insegne e tende di soldati furono incendiate dal fulmine; uno sciame di api si posò sulla sommità del Campidoglio; si narrò di parti umani biformi e di un maiale venuto al mondo con unghie da spaviero". In seguito: "Sul finire dell'anno corsero voci di prodigi, annunziatori di sventure imminenti: uno spesseggiare di fulmini non mai veduto e l'apparizione di una cometa, presagio che Nerone scongiurò sempre col versare nobile sangue. Parti umani o ferini dalla doppia testa furono gettati sulla pubblica via, o vennero alla luce durante i sacrifici, nei quali è uso che s'immolino vittime gravide" (traduzione di Azelia Arici).

La tradizione sopra descritta ha, dunque, radici profonde nell'antico pensiero romano. Proprio per questa ragione, destano meraviglia certi cambiamenti significativi nella valutazione del fenomeno dei parti deformi o anormali, che si manifestano in sorprendente prossimità alle ultime annotazioni di nascite prodigiose come presagio funesto.

Secondo Svetonio (Aug. 83), Augusto, "per distrarre la mente, ora pescava con la lenza, ora giocava ai dadi, o con sassolini o con noci insieme con bambini, cercando dappertutto i più piacevoli per figura e per vivacità, particolarmente mauritani e siriaci; aborrisce infatti come scherzi di natura e come malauguranti i nani e gli sciancati e tutti gli altri siffatti" (traduzione di Guido Vitali). Sappiamo inoltre come genitori e familiari respinsero il giovane Claudio, nipote di Augusto: "*mater Antonia portentum eum hominis dictitabat, nec absolutum a natura, sed tantum incohatum*".

Poco tempo dopo, però, Tiberio e poi Domiziano sono detti, invece, prediligere nani ed altri strani esseri umani nelle loro corti.

La letteratura dell'epoca imperiale rispecchia con sorprendente chiarezza l'apparizione di queste nuove tendenze nel pensiero romano. Plinio il Vecchio, enumerando anomale nascite umane, osserva che "*gignuntur et utriusque sexus quos Hermaphroditos vocamus, olim androgynos vocatos et in prodigiis habitos, nunc vero in deliciis*". Varie testimonianze, provenienti dalle opere di Stazio, Quintiliano, Giovenale, Plutarco ed altri confermano e sottolineano questo nuovo ed insolito approccio. Fra tante, basti citare le espressioni rassegnate di Quintiliano (*Inst. or.* 2.5.11): "... un giusto discorso esposto in modo naturale sembra non aver niente d'ingegnoso, mentre quelle cose che in qualunque modo deviano dal naturale si ammirano come più squisite, non diversamente dai corpi distorti e in un certo modo mostruosi che vengono tenuti in maggior pregio da alcuni rispetto a quelli che non mancano per niente dei comuni pregi della corporatura" (traduzione di Orazio Frilli).

I nani ed altri esseri umani malformati, specie se si tratta di schiavi, divengono oggetto di lusso ed assai ambito sul mercato romano (per curiosità si veda l'iscrizione tombale di Agrimazione, nano adorato di Statilia Messalina, moglie di Nerone nel CIL.).

Appunto in quest'epoca, il fenomeno dei *monstra vel prodigia* è preso in considerazione dal diritto romano. Secondo Ulpiano (D. 50.16.38, nella traduzione di Danilo Dalla), "Labeone definisce *ostentum* tutto quanto generato e fatto in contrasto con la natura di qualunque cosa. Ci sono d'altra parte due generi d'*ostentum*: uno, quante volte nasce alcunché di contrario alla natura, come per avventura con tre mani o tre piedi o con qualche altra parte del corpo contraria alla natura; l'altro quando si verifica qualcosa di prodigioso, che i greci chiamano *fantasmata*".

Del frammento, accolto nel titolo "*De verborum significatione*" del Digesto, ci mancano ulteriori informazioni. Non sappiamo in quale contesto Labeone affermasse la differenza fra le due categorie di *monstra*. Sotto un certo aspetto però, mi permetto di dire - anche se quest'osservazione potrà sembrare scandalosa - l'ambientazione del passo labeoniano non ha qui importanza. Perché? Perché indipendentemente dal contesto originario, ecco che, con D. 50.16.38, si ha una prima definizione giuridica dei *monstra*: una definizione che (tralasciando il problema del suo effettivo valore teorico) sembra che voglia esser classificatoria e, prima di tutto, nella tentata categorizzazione delle malformazioni umane, razionale. La fonte non

fa più riferimento ad eliminazioni rituali o ad eliminazione *sic et simpliciter* dei *monstra* o *prodigia*. Essa distingue e categorizza.

Labeone trova sèguito presso gli altri grandi esponenti della giurisprudenza romana. Ad esempio, in D. 1.5.10 pr. (Ulpiano, *Ad Sabinum*) si legge: "Si chiede: l'ermafrodito a chi va assimilato? Inclino sia da ritenere far parte di quel sesso che in lui prevale" (traduzione di Danilo Dalla). Similmente D. 22.5.15.1 (Paolo, *Libri sententiarum*): "Se l'ermafrodito possa essere utilizzato come testimone per un testamento, lo lascia intendere la natura del sesso funzionante" (traduzione di Danilo Dalla). In D. 1.5.14 ancora Paolo osserva che "non sono figli coloro che sono procreati per mutazione di natura in contrasto con il sembiante del genere umano: come se la donna abbia partorito alcunché di mostruoso o prodigioso. Ma il parto che accrebbe la struttura funzionale delle membra umane entro certi limiti si ritiene generato e così sarà computato tra i figli" (traduzione di Danilo Dalla). E si potrebbero menzionare inoltre *Pauli Sententiae* 4.9.3-4, D. 28.2.6.2, D. 50.16.135, CI. 6.29.3.1.

Come possiamo vedere, oltre che in opere letterarie, anche nella produzione giurisprudenziale classica e postclassica si manifesta un profondissimo cambiamento riguardo agli esseri umani malformati. La secolare tradizione religioso-sacrale scompare quasi ad un tratto, per essere sostituita da un'approccio razionale, pratico e realistico. Dopo secoli, il 'diritto' romano prende di nuovo in considerazione gli esseri umani malformati. Il discorso si concentra su due argomenti: in primo luogo, se un figlio malformato "*matri prodesse placeat*" dal punto di vista del possibile ottenimento del "*ius liberorum*"; in secondo luogo, se "*hermaphroditus ad testamentum adhiberi possit*", cioè se la personalità dell'ermafrodito debba stabilirsi secondo le norme che valgono per gli uomini o per le donne.

Tale utilitarismo prende voce anche in un trattato di Seneca il Giovane (*De ira* 1.15.1): "Noi abbattiamo i cani arrabbiati, uccidiamo un bue truculento e selvaggio, ammazziamo col ferro le bestie da pascolo ammalate, perché non infettino il gregge; sopprimiamo i parti mostruosi, e anneghiamo persino taluni nostri piccoli, se son venuti alla luce storpi ed anormali: e il separare così gli esseri dannosi da quelli sani non è ira, è procedimento dettato dalla ragione" (traduzione di Raffaello del Re).

Per quanto riguarda le cause di siffatte trasformazioni, offrire

delle spiegazioni del tutto accettabili e convincenti è tentativo quasi disperato.

Certi studiosi individuano come causa primaria della concezione dei *monstra* come segno dell'ira divina il forte influsso della divinazione etrusca sulla vita religiosa di Roma antica. Secondo quest'interpretazione, la "*procuratio prodigiorum*" tramite l'eliminazione rituale degli esseri umani malformati era una tecnica tipica ed esclusiva dei sacerdoti etruschi, ed essenzialmente estranea alla mentalità romana. Di conseguenza, i cambiamenti sopra indicati dovrebbero essere collegati al declino dell'influsso etrusco a Roma. Quest'ipotesi è però carente dal punto di vista della ambientazione cronologica: in particolare, il monopolio divinatorio dei sacerdoti etruschi faceva già parte del passato quando la tradizione era ancora viva.

Un'altra possibile spiegazione potrebbe essere una graduale 'razionalizzazione' dell'approccio romano verso i *monstra*. Il cambiamento sopra indicato trarrebbe origine da una sorta di 'illuminismo' romano iniziatosi intorno al I secolo d.C.

È difatti vero che le voci del 'buon senso' a riguardo dei *monstra* sono presenti fin da tempi risalenti.

Ma è da notare che i pensatori che sollecitavano un rapporto razionale e pratico con i *monstra* già nel V-IV secolo a.C. erano i greci, con riferimento al principio dell'eugenetica (eliminazione dei parti mostruosi perché tali figli non sono utili per la comunità, per lo Stato) che, a sua volta, traeva origini da Sparta. Aristotele (*Politica* 7.14.10) proponeva per l'appunto, come metodo da applicare in uno Stato ideale, l'eliminazione dei neonati mostruosi: "per quanto riguarda l'espore o il sollevare i bambini nati, sia emanata una legge che nessun bambino malformato sarà tirato su". Il grande Ippocrate (*Peri diaités* 1. 28) si pone da un altro punto di vista, e presenta una primitiva teoria genetica riguardo agli ermafroditi. A suo parere in ogni essere umano è presente l'elemento maschile (secco e caldo) e l'elemento femminile (umido e freddo), un elemento sempre predominante e l'altro subordinato. Se nel processo di fecondazione s'incontrano due elementi subordinati dei genitori (parte maschile della madre e parte femminile del padre), il risultato è un essere umano con sesso incerto, 'uomo-donna', cioè un ermafrodito. Nel II secolo a. C., a sua volta, Diodoro Siculo in un passo dai toni provocatoriamente ironici (32.12) afferma: "Dicono... che all'inizio della

guerra marsica, ci fosse un Italiceo, che abitava a poca distanza da Roma, che aveva sposato un ermafrodito...: fu chiamato ad apparire davanti al senato che, spinto dalla superstizione e in ubbidienza agli aruspici etruschi, ordinò che fosse bruciato vivo [si noti come la strana 'moglie sia 'zoon', animale, secondo il senato romano!]. Così quest'essere, la cui natura non era uguale alla nostra, ma che in verità non era un mostro, fu messo ingiustamente a morte per ignoranza della sua malattia. ... E si dicono queste cose per correggere la superstizione" (traduzione di Giorgio Bejor).

Insomma, l'approccio razionale e scientifico-ragionevole verso gli esseri umani mostruosi è presente nell'antico pensiero greco molto prima della pretesa 'rivoluzione illuministica' romana. Come mai quelle opere greche, certo conosciute a Roma, ma 'in latitanza' per decenni, avrebbero provocato un improvviso ripensamento solo nel I secolo d.C.?

La terza opzione, per trovare una spiegazione accettabile ai cambiamenti sopra descritti, fa leva sulla proverbiale depravazione morale dell'epoca imperiale. "*Olim in prodigiis, nunc in deliciis*" - dice Plinio il Vecchio, e con questa breve osservazione, come tanti altri *auctores*, fa chiaro accenno alle cambiate usanze morali che si manifestavano nella vita quotidiana dei ceti elevati in Roma antica -.

Tuttavia, cercare la soluzione esclusiva in questa sfera non sembra appagante. È indiscutibile il grande rilievo dell'approccio morale verso molti fenomeni della vita quotidiana, a partire dall'ultimo decennio della Repubblica (si pensi anche, ad esempio, al matrimonio ed al divorzio, eccetera). Però il mutamento nella identificazione dello *status* degli esseri umani mostruosi sembra troppo importante per venir spiegato in una maniera così 'facile. L'"olim" di Plinio è troppo vicino nel tempo; e lo *status "olim"* dei *monstra* era troppo diverso. I cambiamenti nella considerazione di *monstra* e *prodigia* non sono paragonabili ad altri cambiamenti 'umanitari', come ad esempio il graduale miglioramento della condizione degli schiavi. Agli inizi, la nascita di un essere umano malformato è un 'affare di Stato', un avvenimento che ha significato per l'intera comunità, ed è regolato da norme sacrali. Il divenire il *monstrum* addirittura oggetto di piacere (sia pure di una società perversa) implica un mutamento troppo radicale per essere attribuito soltanto ad una diversa temperie morale.

Contro l'ultima ricostruzione si pone inoltre la presenza e

qualità della sopra riferita regolamentazione giuridica. È poco credibile che il nuovo costume di divertirsi con i *monstra* sia stato di per sé capace di produrre un indirizzo giuridico così razionale ed equilibrato.

'Conclusione: ogni tentativo di trovare spiegazione soddisfacente allo 'strano' cambiamento riguardo ai *monstra* nell'antico pensiero romano possiede di per sé un certo grado di verosimiglianza. La verità (e mettiamo da parte il discorso sul concetto della 'verità' nella scienza giusromanistica), come spesso in casi 'misteriosi' del genere, deve nascondersi in qualche luogo sulla proverbiale via di mezzo.

*In duecento esemplari
fuori commercio*

u. 6
fo

Stefano Totaro

*Stampato nella Litografia Editrice De Frede - Via Mezzocannone 69
Napoli, 18 settembre 1995*